

### **IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM**

VISTO il D.D. n. 5514/IV del 15 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette del 22 novembre 2000, con il quale è stata indetta la procedura per l'attribuzione di 750 posti della posizione economica C1 Super riservata al personale appartenente al ruolo dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette;

VISTO il sopravvenuto accordo del 3 luglio 2001 tra la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali che, nello stabilire i criteri per la quantificazione delle posizioni economiche super a concorso per la provincia autonoma di Bolzano, ha previsto che il numero delle stesse posizioni economiche super dovesse essere detratto da quello già stabilito a livello nazionale, che passava, quindi, da 750 a 732;

VISTA la determinazione direttoriale n. 7608 del 25 luglio 2002, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura per l'attribuzione della posizione economica C1 Super e, per l'effetto, è stata attribuita la posizione economica C1 Super ai candidati collocatisi entro il numero dei posti disponibili;

VISTO l'accordo del 12 maggio 2004 tra l'Agenzia delle Dogane e le Organizzazioni sindacali che ha previsto, al fine del ripristino del numero dei posti stabiliti per le procedure super, il recupero delle posizioni rese disponibili a qualsiasi titolo alla data di definitiva sottoscrizione del primo CCNL del personale del comparto Agenzie Fiscali, a favore dei candidati che seguono in graduatoria i vincitori delle procedure stesse;

VISTA la determinazione direttoriale n. 11018 del 16 luglio 2004, con la quale sono state apportate rettifiche alla graduatoria generale di merito approvata con determinazione direttoriale n. 7608 del 25 luglio 2002;

VISTA la determinazione direttoriale n. 10246 del 16 luglio 2004, con la quale – in attuazione dell'accordo del 12 maggio 2004 tra l'Agenzia delle Dogane e le Organizzazioni sindacali – si è provveduto al ripristino del numero delle posizioni C1 Super (732) originariamente messe a concorso, tramite il recupero delle posizioni rese disponibili, sino alla data del 28 maggio 2004, per sopravvenute cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo dei vincitori;

VISTA la determinazione direttoriale n. 6283 del 13 marzo 2006, con la quale, tra l'altro, è stata recuperata un'ulteriore posizione C1 Super – a seguito della cessazione dal servizio di un ulteriore candidato già risultato vincitore – con conseguente attribuzione della stessa al candidato posizionatosi al 987° posto nella graduatoria generale di merito;

VISTO il ricorso R.G. n. 395/2014 al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, proposto dal Sig. DI GIUSEPPE Antonio avverso il punteggio attribuitogli nell'ambito della procedura selettiva indetta con la citata D.D. n. 5514/IV del 15 novembre 2000;

VISTA la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, n. 181/2015 depositata in data 3 giugno 2015, che ha così disposto: *“In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig. Antonio Di Giuseppe al riconoscimento di ulteriori punti 1,80 (in aggiunta ai riconosciuti 28,10) per tre anni di anzianità maturata in altri settori della P.A., nell'ambito della procedura per l'attribuzione di 750 posti CI super, indetta con decreto n. 5514/IV del 15.11.2000; di conseguenza dichiara il diritto dello stesso alla collocazione in graduatoria alla corrispondente posizione, con conseguente attribuzione della posizione CI super dal 16.07.2004, sulla base della graduatoria prot. 10246; condanna l'Agenzia delle Dogane ad inquadrare il ricorrente nella fascia economica F2 (III Area) con decorrenza 16/7/2004 e nella fascia economica F3 (III Area) con decorrenza 01.01.2005; condanna l'Agenzia delle Dogane a ricostruire la carriera economica previdenziale e giuridica come conseguenza dei capi precedenti, ed a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati di differenze retributive conseguenti ai maggiori diversi inquadramenti, dalle singole decorrenze di cui ai punti precedenti al saldo, con accessori di legge”;*

VISTA la nota n. 27332P del 10 luglio 2015, con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ha condiviso l'avviso manifestato dalla Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche con foglio n. 27550/RU del 22 settembre 2015 di prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, n. 181/2015;

CONSIDERATO che è necessario dare esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, n. 181/2015;

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **Art. 1**

In esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, n. 181/2015 depositata in data 3 giugno 2015, è dichiarato il diritto del Sig. Antonio DI GIUSEPPE al riconoscimento di ulteriori punti 1,80 (in aggiunta ai già riconosciuti 28,10) nell'ambito della procedura per l'attribuzione della posizione economica C1 super, indetta con D.D. n. 5514/IV del 15 novembre 2000 per l'attribuzione di 732 posti della posizione economica C1 Super riservata al personale appartenente al ruolo dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette.

Art. 2

Il Sig. Antonio DI GIUSEPPE è inquadrato nella ex posizione C1 Super, attuale fascia retributiva F2 della terza area, con decorrenza dal 16 luglio 2004 e nella fascia retributiva F3 della terza area con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Art. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it), Area Dogane, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne", sub "Concorsi conclusi". Dalla data di tale pubblicazione, o della notifica individuale della presente determinazione, decorreranno i termini per eventuali impugnative.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Direttore Centrale *ad interim*  
Dr. Alessandro ARONICA  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.